



Scuole materne del Trentino

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/2003	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Opzioni quota lavoratore

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2004	ad oggi	1,33%; 1,66%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL Autonomie locali 20/10/2003
22/09/2008	ad oggi	1,66%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 22/09/2008

Destinatari

LABORFONDS

Dal 20/10/2003 può aderire al Fondo tutto il personale senza alcun vincolo.

Dal 09/08/2005 il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire a Laborfonds solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi (CCPL Autonomie locali 09/08/2005).

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La retribuzione utile ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il TFR è quella definita dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto del personale delle Autonomie locali.

CCPL 20/10/2003 Allegato E/9 parte A. Per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto si considerano le retribuzioni dovute ai dipendenti ad esclusione delle seguenti:

- indennità di missione e di trasferimento;
- rimborsi spese di missione e di trasferimento;
- compensi in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
- retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
- assegno per il nucleo familiare
- compensi da articolazione ed Agenzie dell'Ente per la partecipazione ad organismi collegiali e per compensi pere attività di docenza e similari

Dal 22/09/2008 per chiarezza è stato specificato che per il calcolo della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR viene esclusa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro erogata al fondo pensione.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Nessuna previsione contrattuale.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE INSEGNANTE E I COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Indice:

22/09/2008 CCPL del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009
09/08/2005 CCPL 2° biennio economico 2004-2005 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali
20/10/2003 CCPL 2002-2005 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali
17/10/2003 CCPL 2002-2005 personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento
19/03/2001 CCPL Scuole dell'infanzia
08/03/2000 CCPL 1998-2001 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali
14/09/1998 CCPL Scuole dell'infanzia
07/07/1998 CCPL Scuole dell'infanzia

22/09/2008

Art. 44 - Modifiche all'Allegato E/9 del CCPL 20.10.2003

1. All'art. 1, comma 1, della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 è aggiunto alla fine il seguente alinea:
"- contributo a carico del datore di lavoro erogato al fondo pensione."
2. Il comma 5 dell'art. 1 della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 è sostituito dal seguente comma:
"5. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio del dipendente ad altro Ente pubblico si provvede al pagamento del T.F.R. ovvero della differenza fra quanto maturato a titolo di T.F.R. presso l'Ente e quanto maturato presso l'INPDAP, secondo la relativa normativa. Nel caso in cui sia stata concessa una anticipazione del T.F.R. non recuperabile parzialmente o totalmente all'atto della cessazione per incapacienza della quota da erogare, l'Ente di destinazione o l'Inpdap provvedono al rimborso della quota non recuperata, a cessazione dell'iscrizione all'INPDAP da parte del dipendente."
3. Al comma 6 dell'art. 1 della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 le parole "fino a Euro 12,00" sono sostituite dalle parole "fino a Euro 20,00".
4. Il comma 9 dell'art. 1 della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 è abrogato.
5. Il comma 11 dell'art. 1 della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 è sostituito dal seguente comma:
"11. Per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile si applica l'allegato B dell'Accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003 siglato in data 20.04.2007, concernente la disciplina di concessione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto. Le anticipazioni concesse fino all'entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 sono detratte nell'importo liquidato dal T.F.R. maturato alla cessazione del rapporto di lavoro."
6. All'art. 1 della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 è aggiunto alla fine il seguente comma:
"13 bis. Qualora alla cessazione venga liquidata al dipendente l'indennità premio di fine servizio, in quanto superiore al T.F.R. maturato, tale regime viene mantenuto anche nel caso di successive riliquidazioni. Eventuali ulteriori somme accantonate per retribuzioni accessorie verranno liquidate come voce retributiva. La Provincia, qualora il dipendente abbia aderito al fondo Laborfonds provvede a dedurre dall'indennità premio di fine servizio netta spettante al dipendente le quote nominali di T.F.R. versate nel fondo stesso, per l'intero importo nel caso in cui il T.F.R. complessivo sia inferiore all'indennità o fino alla differenza fra la stessa indennità premio di fine servizio e il T.F.R. rimasto in Provincia. Nel caso in cui il dipendente non sottoscriva la procura per l'anticipo dell'I.P.S. INPDAP, lo stesso è tenuto a rimborsare all'Ente datore di lavoro, entro 60 giorni dalla cessazione, la somma corrispondente alla suddetta deduzione."

7. Al comma 1 dell'art. 2 della parte C dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 le parole "o ad altro fondo" sono sostituite dalle parole "o ad altro fondo chiuso contrattualmente individuato".

8. Al comma 1 dell'art. 2 della parte C dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 le parole "allo 0,33% o" sono eliminate.

09/08/2005

Art. 8 - Modifiche all'Allegato E/9 del CCPL 2002-2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 (Adesione ai fondi pensione) dell'Allegato E/9, parte C, del CCPL 2002-2005 del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 20.10.2003 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire a Laborfonds solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi."

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 (Contribuzione) dell'Allegato E/9 del CCPL 2002-2005 del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 20.10.2003 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Con la cessazione dal servizio viene meno il diritto del dipendente all'accredito della contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione, quali arretrati contrattuali, fondo produttività e simili, indipendentemente dal riscatto presso il Fondo della posizione individuale."

20/10/2003

Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 - 2005 del personale del comparto Autonomie locali

Art. 138 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia di previdenza complementare.
2. Il trattamento di fine rapporto, le relative anticipazioni e la previdenza complementare sono disciplinati dall'Allegato E/9.

ALLEGATO E/9

REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PARTE A

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 1

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 2 febbraio 1997, n. 2, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 2120 del Codice Civile (nota 128), si considerano per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) le retribuzioni dovute ai dipendenti ad esclusione delle seguenti:

- indennità di missione e di trasferimento;
- rimborsi spese di missione e di trasferimento;
- compensi in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
- retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
- assegno per il nucleo familiare;
- compensi dovuti da articolazioni ed Agenzie dell'Ente per la partecipazione ad organismi collegiali e per compensi per attività di docenza e similari.

2. Ferme restando le esclusioni previste dal comma 1, nel computo della retribuzione utile rientrano comunque le retribuzioni percepite dal dipendente, direttamente dal datore di lavoro, durante il periodo del comando o della messa a disposizione di altri Enti sulla base di disposizioni legislative.

3. In relazione alla eventuale corresponsione di retribuzioni relative ad anni precedenti a quello di erogazione si provvede comunque al calcolo della relativa quota di T.F.R. con riferimento al momento del pagamento effettivo. Per i dipendenti transitati nei ruoli dell'Ente per effetto di disposizioni di legge, il trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente fra la data di inquadramento giuridico e la data in cui è stato definito il trattamento

economico con pagamento degli arretrati si calcola prendendo a riferimento l'imponibile di competenza e non quello di cassa.

4. Nei casi di successione di rapporti di lavoro presso l'Ente, sia a tempo indeterminato che determinato, senza soluzione di continuità, alla erogazione del trattamento si provvede in caso di cessazione dal servizio con interruzione effettiva del rapporto di almeno un giorno.

5. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio del dipendente ad altro Ente pubblico si provvede al pagamento del T.F.R. ovvero della differenza fra quanto maturato a titolo di T.F.R. presso l'Ente e quanto maturato presso l'INPDAP, secondo la relativa normativa.

6. Alla concessione del T.F.R., ovvero del T.F.R. a carico dell'Ente, si provvede entro 90 giorni dalla cessazione. In caso di ritardo sono computati interessi moratori nella misura del tasso legale. Tale disciplina non si applica nel caso di rideterminazioni successive dei predetti trattamenti. Alla rideterminazione non si provvede per importi lordi fino a Euro 12,00.

7. Al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, che abbia percepito indennità premio di servizio per rapporti di lavoro a tempo determinato prestati presso l'Ente anteriormente al 2 maggio 1987, di durata non inferiore all'anno continuativo, alla cessazione dal servizio compete, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, la quota di indennità premio di servizio ex INADEL determinata con riferimento alla retribuzione utile alla cessazione, dovuta per i suddetti periodi, al netto dell'importo rivalutato percepito in applicazione della normativa previgente.

8. Per quanto riguarda le modalità di calcolo del T.F.R. nel caso di sospensione dell'attività lavorativa, si fa riferimento alle medesime condizioni previste relativamente ai periodi di servizio utili ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL), fatta eccezione per il servizio militare e il servizio sostitutivo civile. Quindi, con riferimento ai predetti periodi utili, la retribuzione per il calcolo del T.F.R. è quella normalmente dovuta ai dipendenti con esclusione di qualsiasi emolumento accessorio corrisposto solo in presenza della effettiva prestazione dell'attività lavorativa.

9. Per i contratti di lavoro del personale supplente il T.F.R. è calcolato secondo le modalità previste per il personale a tempo indeterminato, da 1.1.2004 per comuni e comprensori.

10. Ai fini dell'applicazione della legge n. 336/1970 al T.F.R. maturato alla data di cessazione è aggiunto a carico dell'Ente un importo corrispondente all'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL) calcolata sulla base del beneficio economico derivante dall'applicazione della medesima legge n. 336/1970.

11. Per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile si applica la regolamentazione di cui alla parte B del presente Accordo riguardante il trattamento di fine rapporto. Le anticipazioni concesse fino all'entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 sono detratte nell'importo liquidato dal T.F.R. maturato alla cessazione del rapporto di lavoro.

12. E' fatto salvo quant'altro previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

13. Nel caso di passaggio di personale per mobilità o per disposizioni di legge fra Enti del comparto Autonomie locali, il trattamento di fine servizio maturato presso le ex gestioni dell'INPDAP alla data del trasferimento si cumula a tutti gli effetti per i periodi successivi con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile.

PARTE B

DISCIPLINA DI CONCESSIONE DELL'ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(...)

PARTE C

DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 1

Adesione ai fondi pensione

1. Il personale dipendente dagli Enti firmatari del contratto collettivo provinciale può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto – Adige (Laborfonds).

2. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso.

Art. 2

Contribuzione

1. Sono versate a Laborfonds o ad altro fondo, in applicazione del vigente CCPL, le seguenti contribuzioni:

- 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del lavoratore;

- 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del datore di lavoro;

- a scelta del dipendente ed a proprio carico può essere versata una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,33% o allo 0,66%.

2. Fino a quando non venga meno la ritenuta INPDAP ai fini dell'indennità premio di servizio, il contributo per la

previdenza integrativa a carico del dipendente di cui al comma 1 lett. a) è assunto a carico dell'Ente datore di lavoro.

3. L'Ente di appartenenza versa al Fondo per il personale aderente, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche una quota pari al 18 per cento del TFR maturato, calcolato come previsto all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione.

4. I versamenti al Fondo pensione complementare, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi.

5. Al Fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso.

17/10/2003

Art. 82 - TFR, anticipazioni, previdenza complementare e trattamento di missione

1. Al personale del comparto Scuola si applicano le disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto, di anticipazione dello stesso, di previdenza complementare e di trattamento economico di missione previa sottoscrizione degli allegati che recano la relativa disciplina per il personale del comparto Autonomie locali da parte dei soggetti firmatari del presente accordo. Fino a ciò continua ad applicarsi la vigente disciplina.

19/03/2001

Art. 91 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. Al personale di cui al presente accordo si applicano le disposizioni in materia di TFR e previdenza complementare previste dal CCPL 8 marzo 2000 del comparto del personale delle Autonomie locali.

08/03/2000

Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali

Art. 125 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali in forza di legge può essere concessa l'anticipazione prevista per il restante personale provinciale purché il precedente rapporto di lavoro non abbia dato luogo all'anticipazione del T.F.R..

2. Con successivo accordo quadro, che dovrà riguardare tutti i comparti di contrattazione, verrà ridisciplinata l'intera materia, comunque sulla base dei principi introdotti a livello di comparto Autonomie locali.

3. Ai dipendenti operanti nelle sedi della Provincia ubicate fuori dal territorio regionale, qualora sia confermata l'impossibilità di adesione al "Laborfonds", la Provincia garantirà parità di trattamento in funzione dell'adesione individuale ad un fondo pensione aperto istituito in ambito regionale, in relazione all'applicazione della L.R. n. 3/97.

14/09/1998

Articolo 51 - Previdenza complementare.

Per i dipendenti iscritti al Fondo regionale per la previdenza complementare i gestori delle scuole contribuiranno

al finanziamento del Fondo nella misura dell'1% del trattamento economico con riferimento alla base retributiva utilizzata per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale contributo sarà dovuto a favore dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo la cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1%. Il finanziamento del Fondo avverrà anche mediante una quota di trattamento di fine rapporto pari al 18%.

07/07/1998

In data 7 luglio 1998 tra le Organizzazioni sindacali CGIL-Scuola, CISL-Scuola, Coordinamento Scuola Infanzia UIL, SNAL e la Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento si conviene e si stipula il seguente contratto collettivo di lavoro per il rinnovo del contratto-tipo ex art. 27 del Testo Unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della Scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 47 BIS

Previdenza complementare

1. Le Organizzazioni sindacali firmatarie dei gestori e dei lavoratori – in quanto firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo Regionale per la previdenza complementare – concordano di permettere l'iscrizione dei lavoratori a detto Fondo; i gestori contribuiranno al trattamento economico con riferimento alla base retributiva utilizzata per il calcolo del TFR.
 2. Tale contributo sarà dovuto a favore dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo la cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1%.
 3. Il finanziamento del Fondo avverrà anche mediante una quota di TFR maturato pari al 18%.
 4. I gestori versano Lire 10.000 all'atto dell'iscrizione del dipendente al Fondo di previdenza complementare regionale a decorrere dall'operatività del Fondo.
 5. Quanto previsto dal presente articolo entrerà in vigore quando verrà riconosciuto alla scuola equiparata un finanziamento specifico sul Piano Annuale.
-